



Sezione Regionale FVG.

C.F. 94156650304

pec: friuliveneziagiulia@pec.snami.org

Il Presidente p.t.

cell. 328.5560373

Al Direttore Generale

ASUFC

asufc@certsanita.fvg.it

Al Direttore Centrale Salute

Regione Aut. FVG

salute@certregione.fvg.it

Al Direttore Generale

ARCS

arcs@certsanita.fvg.it

e p. c.:

Al Sig. Presidente

OMCeO Udine

segreteria.ud@pec.omceo.it

A SNAMI - Presidenza Nazionale

snami@pec.snami.org

Al Difensore civico regionale

cr.difensore.civico@regione.fvg.it

Preg.mo Sig. Prefetto

protocollo.prefud@pec.interno.it

Oggetto: Garanzie in caso di superamento del tempo massimo d'attesa. Allegati.

Richiamate le ns. precedenti dd. 16.08.2023 ([all.1](#)) e dd. 09.09.2023 ([all.2](#)), tuttora senza riscontro, per chiedere le ragioni dei mancati riscontri e soprattutto della mancata applicazione delle vigenti disposizioni a tutela dei cittadini, più e più volte richiamate nelle nostre missive.

Ci è anche parso quanto mai opportuno invitare nuovamente gli Enti in indirizzo ad intervenire a tutela dei cittadini onde garantire i diritti sanciti dalla vigente normativa e dalla Costituzione.

Ricordiamo che nella seconda parte del 2023 era in vigore il DDG. 588/2023 che con l'All. 1 rubricato "*PROGRAMMA ATTUATIVO AZIENDALE PER IL GOVERNO DELLE LISTE DI ATTESA ANNO 2023*" – punto 5. rubricato "*Procedura aziendale per la tutela del diritto di garanzia dei tempi massimi di attesa per le prestazioni ambulatoriali*" - punto 4.3 rubricato "*Garanzia del rispetto dei tempi massimi di attesa previsti*" non prevedeva nulla in relazione a quanto previsto dal PNGLA del 20/02/2019 e cioè "*le misure da adottare in caso di superamento dei tempi massimi stabiliti, senza oneri aggiuntivi a carico degli assistiti, se non quelli dovuti come eventuale quota per la compartecipazione alla spesa sanitaria*".



Sezione Regionale FVG.

C.F. 94156650304

pec: friuliveneziagiulia@pec.snami.org

Il Presidente p.t.

cell. 328.5560373

La norma citata, vincolante, rafforza quanto disposto della **Legge Regionale 7/2009** che all'art. 12, rubricato **“Diritti in caso di superamento dei limiti di tempo nell'erogazione delle prestazioni”** recita testualmente *“1. Le aziende che non garantiscono i tempi previsti, per prestazioni di particolare rilevanza la cui tempestività sia clinicamente essenziale per il cittadino, provvedono al pagamento diretto delle prestazioni effettuate dal cittadino presso altre strutture. 2. Ove la prestazione non sia erogata nel limite di centoventi giorni, il cittadino residente in Friuli Venezia Giulia ha diritto di richiedere la prestazione presso qualunque altro centro regionale, anche privato accreditato e convenzionato, abilitato a erogarla. Tale prestazione è comunque a carico del Servizio sanitario regionale. 3. Le prestazioni di cui ai commi 1 e 2 e le modalità di attuazione sono stabilite annualmente dalla Giunta regionale all'interno delle linee di gestione annuali di cui all'articolo 12 della legge regionale 49/1996.”*; tutte norme applicative del D.lgs. 124/1998 !

La lettura è assai chiara e di facile applicazione: si fa in pratica riferimento all'autorizzazione ad usufruire delle prestazioni in libera professione (ALPI, privato convenzionato) con rimborso della spesa dedotto l'eventuale ticket qualora dovuto; tale autorizzazione, mai concessa in ASUFC, a differenza di ASUGI e ASFO, dovrebbe essere “automatica” qualora l'Azienda non riesca a garantire la fruizione della prestazione in prenotazione entro il tempo massimo previsto in almeno un punto di erogazione aziendale.

Il **“PROGRAMMA ATTUATIVO AZIENDALE SUL CONTENIMENTO DEI TEMPI DI ATTESA ANNO 2024”** (Allegato 1 al DDG. 112/2024) evita ogni riferimento ad **APPROPRIATEZZA** e **PRESA IN CARICO** e, nonostante quanto previsto dal citato **PNGLA 2019** all'All. A punto 4 (**PROGRAMMI ATTUATIVI AZIENDALI**), **continua a non declinare la parte relativa a diritti e tutele in caso di superamento dei tempi massimi negandone le relative garanzie ai cittadini/utenti** nonostante le numerose istanze formalizzate all'Azienda: **ad oggi nonostante le previsioni di legge, risalenti a ben cinque anni fa, non sono state ancora adottate le specifiche “PROCEDURE AUTORIZZATIVE” a cui fanno riferimento le numerosissime risposte dell'URP a cittadini ed Associazioni a tutela.** Si allegano (all. da 3 a 7) alcune delle risposte dell'URP ASUFC; ancora **il 23/02/2024 si afferma che NON SONO (ancora!) “PERFEZIONATE LE RELATIVE PROCEDURE CHE SONO IN CORSO DI DEFINIZIONE”**: ma come? E' stato da poco emanato il DDG 112/2024 che avrebbe dovuto provvedere, perché i cittadini devono ancora attendere?

A questo punto ci pare opportuno astenersi da ogni commento e lasciare alle Istituzioni in indirizzo l'onere di intervenire ...

Si rimane in attesa di riscontri ai sensi della legge 241/1990 e smi.

Distinti saluti

Gonars, 8 marzo 2024

Dott. Stefano Vignando